

FAQ

Il Biotestamento serve anche a chi è già malato?

Le DAT sono sempre utili. Nello specifico all'Art. 5, si entra nel campo della Pianificazione condivisa delle cure. La pianificazione viene concordata direttamente con il medico che avrà condiviso con la persona malata tutte le informazioni e può essere espressa in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche non lo permettano, attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentano alle persone con disabilità di comunicare.

Anche la pianificazione può comprendere la nomina di un fiduciario e può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su richiesta della persona malata o su suggerimento del medico. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dall'art. 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 4 sulle DAT.

Ho già espresso le mie DAT con un Biotestamento precedente la legge 219/2017. Lo devo rifare?

No, non è obbligatorio rifarne uno. L'articolo 6 dispone che: "Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge".

Il medico può autenticare il Biotestamento?

No. Il medico – non essendo un pubblico ufficiale – non può autenticare il biotestamento, ma è tenuto al rispetto delle DAT, che possono però essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, in presenza delle condizioni elencate all'art. 4 comma 5, della legge.

Cosa succede se non indico il fiduciario?

L'indicazione del fiduciario non è obbligatoria ma auspicata: nel caso in cui, comunque, non vi sia nel biotestamento indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato, o sia deceduto, o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

Non posso firmare. Come faccio a fare un Biotestamento?

La legge prevede la possibilità di redigere un biotestamento anche per chi non può fisicamente apporre la sua firma. L'art. 4 comma 6 della legge è molto chiaro a riguardo:

"Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni."

Quanto costa autenticare il Biotestamento presso un notaio?

Il nostro consiglio è quello di chiedere un preventivo direttamente al Notaio.

Posso autenticare il mio biotestamento anche se vivo all'estero?

Le DAT (biotestamento) possono essere effettuate con atto pubblico o scrittura privata autenticata. All'estero, spetta quindi all'Autorità consolare formalizzare le DAT, nell'esercizio delle funzioni notarili, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 71/2011.

Il testamento biologico è previsto da una legge nazionale e dunque, ove predisposto, produce effetti nel nostro ordinamento. Nel paese terzo, invece, occorre verificare se le modalità previste dalla nostra legge siano compatibili con quelle vigenti – laddove vi sia comunque un analogo istituto di legge.

In assenza, invece, dell'istituto nell'ordinamento straniero, il connazionale non avrebbe la possibilità di far valere il biotestamento presso le autorità locali.

Alcuni comuni autenticano solo i loro modelli predisposti di DAT. Come procedere?

La legge n. 219/2017 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" prevede espressamente la libertà di forma per la redazione delle DAT. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, infatti, il legislatore stabilisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento "devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata". Il legislatore si rimette quindi alla discrezione del singolo cittadino per la scelta tra atto pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata semplice.

Ne consegue che – in assenza di obblighi formali previsti dal legislatore e quindi in assenza di un atto ufficiale per la redazione delle DAT – qualunque imposizione di forma da parte delle amministrazioni comunali sarebbe in contrasto con il dettato dell'articolo 4, comma 6, della suddetta legge con possibili conseguenze di carattere civile, penale e amministrativo.

La legge 219 del 2017 non solo sancisce che "Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario (...)

sono espressi in forma scritta” ma prevede anche che “nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano” la volontà del disponente potrà essere espressa attraverso il ricorso a una “videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare” (art. 5, comma 4).

Alcuni comuni non riconoscono le DAT precedentemente autenticate per il deposito. Cosa fare?

La legge n. 219/2017 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” all’art. 6 prevede che:

“Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.”

Alcuni comuni dichiarano di non essere competenti ad autenticare la sottoscrizione delle DAT. Come rispondere?

L’articolo 4, comma 6 della legge n. 219/2017 prevede che *“Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo”*.

In assenza di ulteriori indicazioni di legge, la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero della Salute, è intervenuta a chiarire il ruolo e le competenze degli ufficiali del Governo nei Comuni. Con la circolare n. 1/2018 dell’8 febbraio, è stato rimarcato che l’ufficio dello stato civile non può raccogliere testamenti biologici di non residenti, ma soltanto quelli di residenti che si presentano personalmente e consegnano il documento con firma autografa.

Per i residenti, senza la necessità di istituire un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati dal vigente Regio Decreto n. 1238 del 9 luglio 1939, l’ufficio dello stato civile deve registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, e garantirgli un’adeguata conservazione.

Nella circolare ministeriale sono inoltre chiarite le precise mansioni degli ufficiali che raccolgono i biotestamenti. Questi, non possono entrare nel merito del documento in alcun modo, non possono dare informazioni né avvisi sul suo contenuto, tantomeno possono partecipare alla sua redazione.

Le uniche mansioni degli ufficiali sono: 1. verificare i presupposti della consegna, quindi l’identità del depositante e la sua residenza; 2. ricevere il documento e registrarlo; 3. consegnare la ricevuta al depositante con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’Ufficio.

Nel caso in cui la persona che deposita le proprie DAT ne presenti anche una copia, la ricevuta potrà essere apposta anche nella copia da riconsegnare al disponente.

È sempre la stessa circolare 1/2018 del Ministero dell’Interno a raccomandare agli ufficiali dello stato civile di ricordarsi con i corrispettivi dell’anagrafe, “soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei depositanti che, migrati da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT, modificative di precedenti, o revoche delle stesse”.

[Fonte: <https://www.associazionelucacoscioni.it/biotestamento-le-domande-piu-frequenti/>]